



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 31 maggio 2020 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare, la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad un ulteriore allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 25 maggio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Misure generali di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:

- a) è consentito lo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio esclusivamente nel rispetto delle regole di cui all'Allegato 1, lettera a) del presente decreto-legge con particolare attenzione al distanziamento sociale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- b) è vietato l'assembramento nei luoghi pubblici o privati;
- c) è fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS;
- d) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. In tali casi l'assenza dal domicilio ovvero la sosta nelle aree comuni dei plessi condominiali è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge;

- e) i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi possono aprire al pubblico a partire dal 13 giugno 2020 secondo le modalità stabilite dalla Direzione degli Istituti Culturali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS e con la Protezione Civile. La Biblioteca di Stato è aperta al pubblico per l'attività di prestito libri e per la consultazione individuale, mentre gli ulteriori servizi all'utenza della Biblioteca di Stato e dell'Archivio di Stato possono essere aperti al pubblico a partire dal 13 giugno 2020 secondo le modalità stabilite dalla Direzione degli Istituti Culturali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS e con la Protezione Civile.
 - f) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato sia in territorio che all'estero. Tali disposizioni potranno essere derogate dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport a partire dal 15 giugno 2020.
 - g) è consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto dall'Allegato 1, lettera a) punto 5 del presente decreto-legge. Tale obbligo non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. E' fatto obbligo, per le attività di cui al presente comma il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 lettera d) del presente decreto legge. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Protezione Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. La Segreteria di Stato con delega allo Sport potrà disporre deroghe alle disposizioni contenute negli allegati di cui sopra a favore delle discipline sportive collettive o di contatto a partire dal 15 giugno 2020;
 - h) le cerimonie istituzionali potranno essere celebrate nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati del presente decreto - legge ovvero secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato;
 - i) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; a partire dal 15 giugno 2020, è consentita, per i cinema e teatri, l'attività di fruizione di spettacoli cinematografici e teatrali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS e con la Protezione Civile. Dalla medesima data sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 e di cui al punto 14 lettera b) dell'Allegato 2;
 - j) le cerimonie religiose e i funerali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la Diocesi San Marino – Montefeltro;
 - k) i servizi per le sepolture sono garantiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 lettera a) del presente decreto-legge;
 - l) il personale dipendente dell'ISS coinvolto nell'emergenza che non abbia potuto usufruire, stante il blocco previsto con precedenti provvedimenti, dei congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati, mantiene il diritto di poterne usufruire entro il 31 dicembre 2020.
2. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge, ed evitando assembramenti. Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti o statutarie, fatte salve le disposizioni di cui al Decreto-Legge 29 marzo 2020 n.56.

Sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie. Per lo svolgimento di tali attività è consentito l'utilizzo di sale pubbliche. Nel caso di riunioni che prevedano un turnover di esterni, ad ogni cambio di partecipante dovranno essere sanificati gli spazi e gli oggetti utilizzati.

3. Con apposite circolari emanate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni potranno essere disciplinati o precisati i disposti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Disposizioni per tutte le attività economiche)

1. Sono consentite le attività di commercio al dettaglio, industriali, artigianali produttive, di commercio all'ingrosso, di servizi, artigianali di servizi nonché libero professionali, anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definiti all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

2. E' altresì consentita la modalità di vendita telefonica e/o telematica con consegna a domicilio. In caso di consegne a domicilio è fatto obbligo all' esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna.

3. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge.

4. Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2020 n. 130. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

5. Sono consentite le attività di impresa di manutenzione, pulizia e sanificazione degli ambienti anche presso le abitazioni private.

6. Le attività di riparazione e ripristino da rendersi presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile, la quale ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS. Tali interventi devono intervenire nel rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1 al presente decreto - legge, nonché delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile, in collaborazione con il Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

7. Le attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino ma che ancora non abbiano ricevuto l'autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID-19 prevista all'Allegato 1 del presente decreto - legge, sono autorizzate all'apertura in attesa della valutazione delle suddette procedure. Resta fermo l'obbligo in carico ai responsabili di dette strutture, qualora non sia già stato fatto, di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID-19. Tali procedure vanno presentate all'Authority Sanitaria e al Dipartimento di Prevenzione e rappresentano la base di valutazione in corso d'opera. Le valutazioni in corso verranno concluse entro 30 giorni dalla presentazione ed eventuali suggerimenti in ordine a modifiche dei percorsi e delle procedure verranno comunicati entro tale data. Resta altresì l'obbligo per gli operatori delle attività sanitarie e socio-sanitarie private di cui al presente articolo di sottoporsi allo screening per la ricerca del nuovo coronavirus nei tempi e nei modi che l'ISS comunicherà ai diretti interessati.

8. E' consentita la consegna a domicilio nonché l'asporto per le strutture ricettive, per i servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari e più in generale per le attività di vendita di generi alimentari.

9. Sono consentite le attività di ristorazione e bar, delle strutture ricettive rivolte sia ai clienti della struttura sia ai clienti esterni non soggiornanti nella stessa.
10. Sono consentite le attività di centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, palestre private, scuole di danza e corsi di ballo rispettando le disposizioni di cui agli Allegati 1, 2, lettera d) e 6 del presente decreto - legge. Restano inibiti, dove presenti, l'uso della sauna e del bagno turco.
11. E' ripristinato il servizio mensa, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui agli Allegati 1, 2, lettera b) e 6 del presente decreto - legge. Per quanto riguarda quello sito presso l'Ospedale di Stato l'accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS, e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.
12. Sono ripristinate le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi. Sono consentite tutte le attività inerenti ai cantieri pubblici.
13. E' fatto obbligo al datore di lavoro delle attività di cui al presente articolo di informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare e sul corretto utilizzo degli adeguati presidi per evitare il contagio. E' fatto obbligo al datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a dare prova di aver effettuato tutti i controlli di cui al presente comma. Al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, già informati mediante la diramazione di apposita circolare aziendale sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute, possono considerarsi valide anche autocertificazioni sottoscritte da parte dei lavoratori, come da modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto-legge. Le autocertificazioni devono essere conservate per un periodo di 14 giorni, trascorsi i quali le stesse devono essere distrutte. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il datore di lavoro è tenuto ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall'Allegato n.1 lettera a) del presente decreto-legge.
14. Si attuano, laddove tecnicamente possibile e limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, in virtù delle varie tipologie di lavoro, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali, sulla base dell'organizzazione aziendale, si è optato per tale modalità, in tale situazione di emergenza, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.
15. E' fatto obbligo, per tutti gli operatori economici, il rispetto delle disposizioni generali di cui agli Allegati 1 lettera a) e lettera b) e 6 del presente decreto - legge nonché delle eventuali misure aggiuntive specifiche per tipo di attività di cui all'Allegato 2, all'Allegato 3 e all'Allegato 7 del presente decreto - legge.
16. Chi richiede i servizi a domicilio di cui al comma 6 senza comunicare di essere sottoposto a quarantena o isolamento, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari da euro 1.000,00 (mille/00).
17. La violazione delle prescrizioni previste al presente articolo è punita con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto - legge.

Art. 3 *(Trasporti)*

1. E' riattivato il servizio di trasporto pubblico.

2. Il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali sarà svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza.
3. Il servizio di trasporto nazionale sarà svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida o i protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 condivisi tra la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

Art. 4

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Allo scopo di evitare assembramenti in Tribunale e garantire appieno l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, si dispone quanto segue.
2. Per il periodo di ferie giudiziarie straordinario indicato all'articolo 8, comma 2, del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni nonché qualsiasi termine per il compimento di atti, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in cancelleria. Detti termini, ad esclusione degli atti da compiersi in giorni giuridici, ove siano venuti in scadenza in tale periodo sono prorogati di trenta giorni dalla conclusione del periodo di ferie straordinarie, fermo restando gli effetti della sospensione ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102 e dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.
3. Le udienze rinviate d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 93/2020, cessato il periodo di ferie giudiziarie straordinario di cui al comma 2, sono fissate d'ufficio dai giudici, anche in deroga ai termini stabiliti dalla legge, nel rispetto dei turni stabiliti dal Dirigente per l'utilizzo dei locali idonei.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 il giudice può stabilire, previo accordo con le parti, che l'udienza in presenza sia sostituita da un contraddittorio meramente cartolare, mediante deposito di memorie entro il termine dell'udienza fissata. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
5. Il calendario giudiziario è modificato come segue: sono giorni giuridici i seguenti giovedì 28 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto.
6. La sospensione feriale estiva decorre dal 10 agosto al 6 settembre 2020 con tutti gli effetti previsti dalla legge sui processi penali, civili e amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Alla cessazione di tale periodo riprende in vigore il calendario giudiziario stabilito in via ordinaria con gli effetti previsti dalla legge per i processi civili, penali e amministrativi.
7. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì. Gli accessi degli avvocati saranno regolati con provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente del Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati e Notai.
8. Per facilitare lo svolgimento degli incombeni previsti dal comma 7 si stabilisce che la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale del personale amministrativo del Tribunale sia definito dal Direttore della Funzione Pubblica, sentito il Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.
9. Tutte le attività da compiersi all'interno del Tribunale devono essere svolte nella rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale,

che dovranno essere attuate su disposizione del Dirigente, tenuto conto del numero massimo di operatori e utenti che la struttura del Tribunale è in grado di ospitare per gli accessi contemporanei.

10. E' disposta la prorogatio degli incarichi dei giudici venuti in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sino al 30 giugno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.

Art. 5

(Disposizioni relative agli ordini professionali)

1. Allo scopo di consentire l'organizzazione per il reperimento di spazi idonei ai fini dello svolgimento delle adunanze assembleari degli ordini professionali, il termine relativo all'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 31 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 è prorogato al 30 ottobre 2020.

2. Allo scopo di consentire il recupero delle attività di tirocinio professionale non svolte durante il trascorso periodo di ferie giudiziarie straordinario, la sessione estiva dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato e notaio si terrà nel corso del bimestre agosto-settembre del corrente anno. All'esame sono ammessi solamente coloro che ne fanno domanda entro il giorno di venerdì 31 luglio 2020.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.

Art. 6

(Misure di prevenzione nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale)

1. Con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure:

- a) permane la sospensione dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia, pubblici e privati fino al 30 giugno 2020;
- b) la Scuola dell'Infanzia ricomincia con attività didattica in presenza a partire dall'8 giugno e sino al 25 giugno 2020. A seguire nei plessi della scuola dell'infanzia si terranno i centri estivi fino alla fine del mese di agosto 2020;
- c) la Scuola Elementare prosegue con l'attività didattica a distanza sino al 10 giugno 2020, data di termine delle lezioni. A partire dal 22 giugno 2020 nei plessi della scuola elementare si terranno i centri estivi fino alla fine del mese di agosto 2020;
- d) le aree gioco all'interno dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, saranno accessibili ai bambini che frequentano i centri estivi in ragione della sanificazione effettuata regolarmente dal personale non docente;
- e) la Scuola Media Inferiore, la Scuola Secondaria Superiore ed il CFP-UPAL proseguono l'attività didattica a distanza sino al 10 giugno 2020, data di termine delle lezioni;
- f) in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione;
- g) fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere, la riammissione nei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle

- attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria.
2. A partire dall'1 giugno 2020 le attività didattiche dell'Istituto Musicale Sammarinese e dell'Università degli Studi possono svolgersi in presenza secondo le modalità di sicurezza condivise tra gli Istituti e le competenti autorità sanitarie.

Art. 7

(Disposizioni per il personale docente dell'IMS)

1. A parziale modifica dell'articolo 6 del Decreto – Legge 27 maggio 2020 n. 92 il trattamento retributivo da riconoscersi durante il periodo marzo 2020 - agosto 2020 in favore del personale docente dell'Istituto Musicale Sammarinese (IMS) che abbia erogato didattica a distanza è definito dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione dell'Istituto medesimo in seguito a trattativa con le organizzazioni sindacali, tenuto anche conto di quanto già stabilito negli accordi relativi alle retribuzioni degli insegnanti di ogni ordine e grado.
2. Il livello e le modalità della prestazione lavorativa da rendersi da parte del personale docente dell'IMS tramite strumenti telematici ed informatici sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione dell'Istituto medesimo, tenendo conto di quanto definito dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Istruzione con riferimento ai docenti delle scuole primaria e secondarie e del CFP-UPAL.

Art. 8

(Interventi educativi per alunni con disabilità)

1. E' dato mandato alla Segreteria di Stato per l'Istruzione, con la collaborazione della Segreteria di Stato per la Sanità per quanto riguarda le garanzie dei presidi, di attivare, approntando le migliori modalità e fino al termine del corrente anno scolastico, interventi educativi rivolti agli alunni con disabilità, a partire dalle buone pratiche già poste in essere nel periodo di sospensione delle attività in presenza da parte degli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado, con il loro coinvolgimento. Per la scuola elementare gli interventi proseguiranno sino al 18 giugno 2020, per la scuola dell'infanzia e per i servizi socio-educativi per la prima infanzia sino al 25 giugno 2020, per la scuola media inferiore fino al 18 giugno 2020.

Art. 9

(Interventi relativi ai centri diurni dedicati alla disabilità)

1. Sono riavviate le attività erogate dai centri diurni dedicati alla disabilità.
2. L'UOS Disabilità e Assistenza Residenziale è delegata a realizzare specifici protocolli per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori secondo le indicazioni del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.
3. Sono riavviate le attività del centro diurno afferente al Servizio Salute Mentale.
4. Il Servizio Salute Mentale è delegato a realizzare specifici protocolli per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori secondo le indicazioni del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 10

(Trattamento retributivo dei lavoratori pubblici interessati da assenza dal servizio o riduzioni dell'orario lavorativo e disposizioni speciali per gli orari di ingresso ed uscita nelle sedi di lavoro e per il godimento di ferie e recuperi)

1. Allo scopo di allineare il trattamento dei lavoratori pubblici a quello applicato nel settore privato per fare fronte alla contrazione di operatività dell'Amministrazione e delle imprese ed operatori economici legata all'emergenza di sanità pubblica in corso, ai dipendenti pubblici le cui unità ed articolazioni organizzative di appartenenza permangano interessate da riduzione dell'attività nonché le cui sedi di lavoro non siano state ritenute idonee dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dalla UOS Medicina e Igiene del Lavoro in relazione alle misure igienico sanitarie di gestione dell'emergenza da COVID-19 è applicato, per i periodi di assenza dal lavoro e per le ore non lavorate, un trattamento retributivo ridotto (TRR ordinario), a carico del Bilancio dello Stato.
2. I dipendenti in TRR ordinario possono essere richiamati in servizio per svolgere attività coerenti con il rispettivo profilo di ruolo (PDR) anche presso unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato diverse da quelle di appartenenza, su disposizione dei competenti Dirigenti e Direttori, in accordo con la Direzione Generale della Funzione Pubblica. L'individuazione dei dipendenti da richiamarsi in servizio avviene nel rispetto del principio di rotazione. In tale evenienza, si interrompe il periodo di godimento del TRR con il ripristino dell'ordinaria retribuzione.
3. L'accesso al TRR può, altresì, avvenire su richiesta volontaria (TRR volontario) di dipendenti del Settore Pubblico Allargato e subordinatamente a nulla osta del competente Dirigente che non potrà richiedere la sostituzione del dipendente interessato o il conferimento di incarico su medesimo PDR previsto dal fabbisogno dell'UO o articolazione organizzativa. Il rientro in servizio del dipendente in TRR su base volontaria avviene su istanza del dipendente medesimo indirizzata ai competenti Dirigente ed Ufficio del Personale.
4. Il TRR ordinario è determinato nella misura del 50% del piede retributivo e degli scatti di anzianità, mentre quello volontario è stabilito nella misura del 50% del solo piede retributivo. Il TRR non può superare la retribuzione prevista dall'articolo 13, comma 5 della Legge 31 marzo 2010 n. 73. E', comunque garantito ai soggetti che accedono al TRR un importo minimo mensile di euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima; in quest'ultimo caso verrà riconosciuta al dipendente l'intera retribuzione originaria.
5. I dipendenti in TRR possono godere di congedi ordinari e recuperi residui di anni precedenti a quello corrente nonché dei congedi ordinari, permessi straordinari retribuiti e recuperi orari di spettanza per l'anno 2020 durante il godimento dei quali la retribuzione è piena ed ordinaria. In deroga alle norme generali, i dipendenti in TRR non volontario richiamati in servizio per un orario ridotto rispetto a quello ordinario dell'unità od articolazione organizzativa di appartenenza possono frazionare in ore i giorni di congedo.
6. In via eccezionale, il godimento da parte dei pubblici dipendenti dei giorni di congedo ordinario di pertinenza del corrente anno 2020 può avvenire entro il mese di giugno 2021, nel rispetto di massimo sette periodi di fruizione, anziché degli ordinari sei periodi. I giorni di congedo ordinario relativi ad anni precedenti al 2020 per i quali sia stato già autorizzato il godimento straordinario entro il 30 giugno 2020 possono essere fruiti entro il 31 ottobre 2020. I recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito autorizzata dal competente Capo del Personale possono essere effettuati, anziché entro il termine ordinario dei successivi sei mesi, entro il termine di un anno.
7. Allo scopo di scaglionare gli accessi e le uscite dei dipendenti nelle sedi di lavoro pubbliche, è riconosciuta una flessibilità di trenta minuti ingresso ed egresso rispetto agli ordinari orari osservati nelle UO ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato, salvo diversa disposizione delle competenti Direzioni Generali.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati dell'Azienda Autonoma di Stato per il Lavori Pubblici (AASLP), nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A. indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi anzianità di servizio.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 in merito al recupero delle ore di flessibilità.

Art. 11

(Disposizioni relative all'Amministrazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 del Decreto - Legge 30 aprile 2020 n. 66 nonché le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93 permangono efficaci sino al termine dell'emergenza sanitaria dichiarato dal Congresso di Stato con apposito provvedimento.

2. Le disposizioni contenute nell'accordo perfezionato fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e) del Decreto - Legge n.93/2020 hanno pieno effetto dal 1 maggio 2020 mentre quelle dettate dall'Allegato 4 al Decreto - Legge n.66/2020 hanno efficacia sino al 30 aprile 2020. La prescrizione di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91 relativa all'obbligo di preventiva fruizione del 50% delle ferie non si applica al genitore che sia dipendente pubblico con qualifica/profilo di ruolo di docente nelle scuole di ogni ordine e grado e nel Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.

Art. 12

(Screening sierologico sulla forza lavoro sammarinese)

1. Al fine di sostenere l'attività lavorativa, per contenere il rischio di contagio a fronte dell'incremento della mobilità dei lavoratori, è avviato uno screening sierologico per l'identificazione di anticorpi IgM e IgG verso SARS-CoV-2, sulla forza lavoro attiva sammarinese.

2. L'attività di screening non sostituisce nessuna delle misure di contenimento già prescritte dai decreti-legge in vigore, che devono già essere state implementate nell'ambiente di lavoro, oltre ad eventuali misure incrementali adottate dall'impresa.

3. L'attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020. I criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall'ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro eventualmente incaricato.

4. L'impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all'ISS o il rifiuto alla misura definita al comma 1, da parte del lavoratore, comporta, per il medesimo, una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito, fino ad esecuzione del test che verifichi esito negativo, o in caso di ulteriore rifiuto fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19. Le assenze dal lavoro di cui al presente comma non costituiscono causa giustificativa del licenziamento. I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test, ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio, così come regolato dalle norme vigenti, hanno diritto a continuare l'attività lavorativa fino all'interruzione di tale modalità di lavoro.

5. A fronte dell'esecuzione del test, all'ISS viene riconosciuta, da parte del datore di lavoro, una parziale compartecipazione alla spesa della prestazione fissata in euro 15,00 (quindici/00) cadauna.

6. Il lavoratore assente per ferie o missioni di lavoro all'estero, che per tale ragione non possa effettuare il test alla data della prenotazione, non perde il diritto ad alcuna misura di sostegno al reddito nel caso in cui dia la disponibilità a sottoporsi al test non appena rientri in Repubblica.

Art. 13
(Sanzioni)

1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e limitatamente alle attività economiche la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge da parte delle attività di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge, nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui al medesimo allegato (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
3. Per la sanzione di cui al comma 2 è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.
4. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto-legge, ove non previsto espressamente, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).
5. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma è fissato in 60 giorni.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto - legge producono effetti a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 giugno 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli.
2. E' facoltà del Congresso di Stato ovvero delle singole Segreterie competenti per materia dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.
3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del presente decreto-legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili. È

prerogativa del Congresso di Stato, con apposita delibera, modificare altresì le date di apertura e gli allegati connessi alle misure delle suddette attività.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

